



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI
Divisione V

Circolare del 4 agosto 2005

Prot. 1578744

Oggetto: Albo delle società cooperative (D.M. 23 giugno 2004)

A seguito della presentazione di vari quesiti, pervenuti sia da alcune Camere di Commercio che dall'utenza interessata ad ottenere l'iscrizione presso l'Albo delle società cooperative, si ritiene necessario fornire opportune precisazioni su punti controversi che hanno dato luogo a incertezze nella prima applicazione della nuova normativa sul diritto societario.

Forme giuridiche irregolari

Una prima questione riguarda le cosiddette "piccole società cooperative" costituite ai sensi dell'art. 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

Come è noto, il nuovo diritto societario non conosce questa forma giuridica (anche se l'art. 2522 C.C. prevede la costituzione di società cooperative con platea sociale formata da un numero di soci, persone fisiche, inferiore a nove).

Pertanto, qualora la piccola società cooperativa, prevista dalla precedente normativa succitata, voglia ottenere l'iscrizione all'Albo deve, preventivamente, procedere ad una modifica statutaria della propria forma giuridica e provvedere al deposito del nuovo statuto modificato presso il Registro delle imprese.

La mancanza di tale modifica comporta necessariamente l'irricevibilità dell'istanza e l'impossibilità dell'iscrizione fino alla regolarizzazione della forma giuridica dell'ente.

Si è poi presentato il caso, sia pure numericamente limitato, di richiesta d'iscrizione all'Albo da parte di enti vari non aventi forma cooperativa.

Al riguardo appare indispensabile precisare che l'iscrizione di cui sopra deve essere riservata esclusivamente agli enti qualificati giuridicamente come:

- società cooperative, rispetto alle quali va evidenziato che il nuovo codice non prevede l'indicazione della limitazione della responsabilità limitata;

- società cooperative consortili, in cui il raggiungimento delle finalità consortili avviene in forma di cooperativa;

- società cooperative sociali alle quali è riconosciuta la mutualità di diritto, con l'unico vincolo del rispetto della normativa speciale in materia.

Infatti, poiché la mutualità che caratterizza questi enti ha un effetto prevalentemente esterno nel contesto sociale, il legislatore non ha ritenuto ammissibile che una cooperativa sociale potesse essere priva della caratteristica della mutualità prevalente;

- consorzi di società cooperative: si tratta di società cooperative di secondo grado con platea sociale composta esclusivamente di società cooperative;

- consorzi di società cooperative sociali, nei quali, oltre alla struttura su descritta, vi è una presenza particolarmente qualificata di cooperative sociali (almeno il 70%);

- banche di credito cooperativo;

- consorzi agrari e

- banche popolari.

Nel caso in cui risulti che siano stati iscritti enti aventi altre forme societarie, occorrerà confrontare la forma giuridica indicata nelle domande con le risultanze del Registro delle imprese al fine di regolarizzare eventuali errori nei dati forniti dallo stesso o di annullare l'iscrizione di quegli enti che non risultino in possesso dei requisiti prescritti.

Va da sé che, in assenza della forma giuridica di società cooperativa qualificata come sopra, la Camera di Commercio deve rifiutare di ricevere la domanda di iscrizione all'albo.

Monitoraggio delle iscrizioni all'Albo

Nell'attuale fase di attuazione del nuovo istituto sembra utile che le Camere di Commercio forniscano a questa Direzione Generale i dati complementari allo stato delle iscrizioni all'Albo, tramite la trasmissione di un elenco inerente alla propria circoscrizione.

In esso dovrebbe trovare collocazione:

- a) le cooperative e i loro consorzi che, allo stato degli atti, non risultano aver presentato la domanda di iscrizione;

- b) gli enti che, oltre a non essere iscritti, non abbiano presentato il bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese per oltre due annualità consecutive.

I sodalizi di cui alla precedente lettera a) saranno diffidati a iscriversi, entro 30 giorni, con l'avvertenza, per quelli aspiranti ad

essere collocati nella sezione della mutualità prevalente, che le previste agevolazioni tributarie non potranno decorrere se non dalla data dell'iscrizione.

La descritta procedura sarà oggetto di verifica ispettiva.

Per le cooperative di cui alla lettera b) sarà proposto lo scioglimento per atto d'autorità, ai sensi dell'art. 2545-spetiesdecies C.C., tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003.

L'allegato telematico (C17) al deposito del bilancio annuale

Sulle problematiche applicative in ordine a questo specifico adempimento, sembra indispensabile ribadire che tutte le società cooperative iscritte all'Albo, ivi comprese quelle a mutualità prevalente di diritto, ex artt. 111 e 223 d.a. C.C., debbono trasmettere il modello C17 in allegato al bilancio depositato presso il Registro delle imprese.

Si specifica che, nell'effettuazione del predetto adempimento, le cooperative a mutualità prevalente di diritto ex artt. 111 e 223 d.a. C.C., dopo aver iscritto i dati anagrafici, possono limitarsi ad indicare solo il numero d'iscrizione all'albo.

Le istanze di rettifica delle iscrizioni

E' stato da più parti richiesto un chiarimento sull'iter procedurale riguardante le istanze di rettifica di uno o più dati telematici fra quelli inviati nella precedente domanda di iscrizione.

Nell'ipotesi di domanda già esaminata, la cooperativa interessata, attraverso il legale rappresentante, deve trasmettere alla scrivente Direzione Generale una specifica richiesta di riesame dell'istanza d'iscrizione al fine di ottenere la sua regolarizzazione.

Nel caso di domanda non ancora esaminata, la cooperativa che chiede l'iscrizione deve provvedere all'invio di una nuova domanda, tramite la Camera di Commercio competente, che sarà considerata integrativa della precedente e per la quale, pertanto, non sarà dovuto alcun diritto camerale.

Gruppi cooperativi paritetici

Riguardo a questo argomento non può nascere alcun dubbio interpretativo: le prescrizioni contenute nell'articolo 8 del D.M. 23 giugno 2004 istitutivo dell'albo e nell'art. 2497-bis C.C. si riferiscono:

- 1) al deposito dell'accordo di partecipazione al gruppo cooperativo presso la Direzione Generale;
- 2) all'iscrizione al Registro delle imprese della dichiarazione di partecipazione a un gruppo.

Tali prescrizioni appaiono reciprocamente complementari.

Il provvedimento di cancellazione dall'Albo

Come la qualificazione dell'ente quale società cooperativa esige l'iscrizione della stessa all'Albo, così la perdita di questa natura giuridica comporta l'obbligo per l'autorità preposta a emettere il provvedimento di cancellazione.

Le ipotesi che danno luogo alla citata sanzione sono riconducibili essenzialmente all'avvenuta definizione delle procedure liquidatorie e fallimentari nonché alla fusione e alla trasformazione della cooperativa in altra forma societaria.

Per un ordinato svolgimento dell'attività dell'Albo è necessario che il sistema camerale renda disponibile attraverso opportune comunicazioni, i dati riguardanti i predetti eventi.